



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione sullo stato della giurisprudenza

**Rel. n. 18**

**Roma, 26 marzo 2026**

**Red. Luigi La Battaglia**

**OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE.**

**Diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni tributarie accessorie - Termine di prescrizione – Durata.**

## **SOMMARIO**

- 1. Delimitazione del campo d'indagine.**
- 2. Credito tributario "principale" e prescrizione decennale.**
- 3. La prescrizione del credito per interessi nella giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.**
- 4. La prescrizione del credito per sanzioni nella giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.**
- 5. L'ordinanza della Sez. Terza civile, n. 32374 del 2025.**
- 6. L'ordinanza della Sez. Tributaria, n. 27278 del 2025.**

\*\*\*\*

### **1. Delimitazione del campo d'indagine.**

La presente relazione concerne l'esposizione dell'attuale quadro degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità relativamente all'individuazione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie in ambito tributario, allorquando il relativo credito non sia stato consacrato in una sentenza passata in giudicato.

In tale ultimo caso, infatti, opera il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in sede di legittimità, a partire da Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561-01, massimata da

questo Ufficio nel senso che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta *actio iudicati*, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (conformi, successivamente, tra le molte, Sez. T, n. 5837 dell'11/3/2011, Rv. 617262-01; Sez. T, n. 11941 del 13/07/2012, Rv. 623336-01; Sez. 6-T, n. 330 del 9/1/2014, Rv. 628996-01; Sez. T, n. 1997 del 26/1/2018, non massimata; Sez. T, n. 5577 del 26/2/2019, Rv. 652721-02; Sez. T, n. 8105 del 22/3/2019, Rv. 653058-01; Sez. T, n. 8892 del 18/3/2022, non massimata; Sez. T, n. 24583 del 10/8/2022, non massimata sul punto; Sez. T, n. 9431 del 9/4/2024, Rv. 670820-01)<sup>1</sup>. Al cospetto di un titolo giudiziale definitivo, infatti, «il disposto di cui al citato art. 2953 c.c. riconduce ad un *unicum* i diversi termini di prescrizione (sostanziale) delle pretese tributarie vantate dall'erario per imposte, sanzioni ed interessi» (così Sez. T, n. 8892 del 18/3/2022, non massimata, in motivazione).

## **2. Credito tributario "principale" e prescrizione decennale.**

Ove la legge non contempli un diverso, specifico termine, i crediti tributari "principali" (cui quelli per interessi e sanzioni accedono) sono assoggettati all'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui, nonostante la reiterazione, anno per anno, del prelievo fiscale, non è applicabile l'art. 2948, n. 4, c.c. (che prevede la prescrizione quinquennale, oltre che degli interessi, di «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), dal momento che «la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (tra le moltissime, si possono richiamare esemplificativamente Sez. T, n. 4220 del 25/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 3421 del 16/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 1733 del 26/1/2026, non massimata sul punto; Sez. T, n. 139 del 2/1/2026, non massimata; Sez.

---

<sup>1</sup> Il principio fu poi precisato, sempre dalle Sezioni unite, nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01, massimata da questo Ufficio nel senso che «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

T, n. 34329 del 28/12/2025, non massimata; Sez. T, n. 11113 del 24/4/2024, non massimata; Sez. T, n. 31430 del 25/10/2022, non massimata; Sez. 6-T, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066-01; Sez. T, n. 33266 del 17/12/2019, Rv. 656428-01; Sez. T, n. 10549 del 15/4/2019, non massimata; Sez. T, n. 11624 del 14/5/2018, non massimata; Sez. T, n. 16713 del 9/8/2016, non massimata; Sez. T, n. 24322 del 14/11/2014, non massimata; Sez. T, 22977 del 12/11/2010, Rv. 614951-01; Sez. T, n. 2941 del 9/2/2007, Rv. 596843-01).

### **3. La prescrizione del credito per interessi nella giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.**

Per quel che riguarda gli interessi, la giurisprudenza della Sezione Tributaria è saldamente ancorata al principio dell'autonomia del corrispondente credito a quello principale, con conseguente applicabilità della norma speciale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

Tale principio è stato espresso da una notevolissima messe di pronunce, tra le quali si possono menzionare: Sez. T, n. 6818 del 21/3/2026, non massimata; Sez. T, n. 6187 del 17/3/2026, non massimata; Sez. T, n. 4296 del 25/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 4289 del 25/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 4220 del 25/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 3196 del 12/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 34329 del 28/12/2025, non massimata; Sez. T, n. 32172 del 10/12/2025 non massimata; Sez. T, n. 19191 del 12/7/2025, non massimata; Sez. T, n. 18485 del 7/7/2025, non massimata sul punto; Sez. T, n. 10711 del 23/4/2025, Rv. 674876-01<sup>2</sup>; Sez. T, n. 23099 del 26/8/2024, non massimata; Sez. T, n. 11113 del 24/4/2024, non massimata; Sez. T, n. 4969 del 26/2/2024, non massimata; Sez. T, n. 13781 del 18/5/2023, non massimata; Sez. T, n. 31430 del 25/10/2022, non massimata; Sez. T, n. 8892 del 18/3/2022, non massimata; Sez. 6-5, n. 7486 dell'8/3/2022, Rv. 664137-01<sup>3</sup>; Sez. 6-5, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066-01; Sez. T, n. 30901 del

---

<sup>2</sup> Massimata nel senso che «in tema di rimborso degli interessi maturati su crediti d'imposta, se oggetto di compensazione (nella specie, ex l. n. 413 del 1991) è il solo credito per il capitale, quello per gli interessi, in quanto autonomo, si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.».

<sup>3</sup> Massimata nel senso che «in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.».

27/11/2019, Rv. 655941-03<sup>4</sup>; Sez. T, n. 24295 del 30/9/2019, Rv. 655402-01<sup>5</sup>; Sez. 6-T, n. 17020 del 25/7/2014, Rv. 632922-01<sup>6</sup>; Sez. T, n. 5954 del 14/3/2007, Rv. 597035-01<sup>7</sup>.

Le ragioni sulle quali tale orientamento si fonda sono state diffusamente illustrate da Sez. T, n. 2095 del 24/1/2023, Rv. 666756-02, massimata da questo Ufficio nel senso che «gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale». La trama argomentativa di tale pronuncia è stata, poi, fedelmente riprodotta da Sez. T, n. 13781 del 18/5/2023, non massimata e Sez. T, n. 2044 del 24/1/2023, non massimata, e può essere sintetizzata come segue.

Il rapporto di accessorietà che avvince l'obbligazione relativa agli interessi e quella tributaria principale è circoscritto al momento genetico, dal momento che, una volta sorta, la prima viene ad acquisire una propria autonomia, correlata alla sua principale caratteristica di maturare progressivamente col passare del tempo.

Preposta alla disciplina della prescrizione del credito per interessi (anche tributari) è la «norma di diritto comune» di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Tale disposizione - da considerarsi «norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale [ch]e si applica a tutte le categorie di interessi» - «non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi». La Corte sottolinea, al riguardo, la rilevanza dell'esistenza di una disciplina unitaria della prescrizione, pur a fronte della variegata tipologia di interessi (corrispettivi, moratori e compensativi) conosciuta dal diritto civile, ed effettua un parallelismo, da tale angolo visuale, con l'art. 2855 c.c., che prevede la collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale, «qualunque sia la specie d'ipoteca», dunque indipendentemente dal fatto che si correlino a un credito garantito da ipoteca volontaria (laddove assumo natura corrispettiva) o giudiziale

---

<sup>4</sup> Massimata nel senso che «Nel caso in cui il mancato pagamento dei dazi doganali sia dovuto ad un reato, il termine di prescrizione, ex artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, per l'azione di accertamento e di riscossione dei diritti doganali, e quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, decorrono dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale».

<sup>5</sup> Massimata nel senso che «In tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 c.c.».

<sup>6</sup> Massimata nel senso che «In tema di IVA, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell'imposta versata limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, soggetto alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2498, n. 4, cod. civ., attesa l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale».

<sup>7</sup> Massimata nel senso che «anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l'imposta. Pertanto, il debito (nella specie, del contribuente) relativo agli interessi già maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.».

(laddove assumono natura moratoria). La Corte conclude, quindi, sul punto, affermando che «deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, e moratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le originarie e distinte discipline. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione "accessoria" degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraverso l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvencono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione soddisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass. n. 10692 del 20/05/2005)».

Una volta sorta l'obbligazione degli interessi - continua la S.C. - «il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «*di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente*» (in termini, Cass. S.U. n. 22281 del 2022, *cit.*; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, *cit.*; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, *cit.*; Cass. n. 16123 del 18/08/2004)».

Né una diversa disciplina - sotto il profilo della durata, rispettivamente, quinquennale e decennale - può giustificarsi in ragione della circostanza che l'obbligazione principale si atteggi come periodica (o di durata) ovvero quale prestazione *uno actu.*: «la formulazione della norma di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata a quella delle altre prestazioni di cui alla

medesima disposizione ("gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione "e" lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa». In definitiva, «la periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo; solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche».

La conclusione che se ne trae è, dunque, quella della durata della prescrizione immancabilmente parametrata al quinquennio di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., non evidenziandosi «particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune»<sup>8</sup>.

Il principio dell'autonomia del credito per gli interessi rispetto a quello per il capitale è stato successivamente sancito anche da Sez. T, n. 4296 del 25/2/2026, non massimata, la quale afferma che «la norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla disciplina della prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, posto che non fa alcuna distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi e che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione di interessi rispetto all'obbligazione principale da cui sorge si manifesta nel suo momento genetico ed estintivo ma non nel corso della maturazione progressiva del corso degli interessi che vanno a costituire un'obbligazione autonoma e indipendente soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dalla norma speciale».

---

<sup>8</sup> Con queste argomentazioni, la Sezione Tributaria supera le obiezioni avanzate dalla ricorrente ADER, secondo cui, in virtù della frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria - "differenziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta)" -, la disciplina degli stessi - anche in punto di prescrizione - dovrebbe essere mutuata da quella del credito cui accedono. Vengono richiamate, al riguardo, Sez. T, n. 18432 del 16/9/2005, Rv. 585481-01 (massimata nel senso che «in tema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.») e Sez. T, n. 13815 del 20/5/2021, non massimata (che della prima riporta pedissequamente il principio di diritto), oltre che, in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ex artt. 33 ss. d.p.r. n. 1063/1962 (*ratione temporis* vigente), Sez. 3, n. 14080 del 1°/7/2005, Rv. 582514-01 (massimata nel senso che «la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e ss. del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063»); Sez. 1, n. 17197 del 9/10/2012, Rv. 623879-01; e Sez. 1, n. 22276 del 3/11/2016, Rv. 642647-02.

#### **4. La prescrizione del credito per sanzioni nella giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.**

Anche con riguardo alla prescrizione del credito per sanzioni pecuniarie tributarie, la giurisprudenza consolidata della S.C. è attestata nel senso della durata quinquennale.

In gran parte delle pronunce della Sezione Tributaria sul tema, l'enunciazione del corrispondente principio di diritto si affianca a quella relativa agli interessi, come può trarsi, ad esempio, dalla massima di Sez. T, n. 23052 dell'11/8/2025, Rv. 675508-01, alla cui stregua «in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali».

Si possono richiamare, a tal proposito, i precedenti di cui a Sez. T, n. 4289 del 25/2/2026, non massimata; Sez. T, n. 19191 del 12/7/2025, non massimata; Sez. T, n. 23099 del 26/8/2024, non massimata; Sez. T, n. 11113 del 24/4/2024, non massimata; Sez. T, n. 31430 del 25/10/2022, non massimata; Sez. 6-5, n. 7486 dell'8/3/2022, Rv. 664137-01<sup>9</sup>; Sez. 6-5, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066-01; Sez. T, n. 16099 del 22/7/2011, non massimata (relativa alla previgente disciplina di cui all'art. 17 della l. n. 4/1929).

L'assunto dell'autonomia del termine prescrizionale delle sanzioni è fondato sulla norma speciale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

Anche in questo caso, particolarmente pregnanti si mostrano le argomentazioni spese da Sez. T, n. 2095 del 24/1/2023, citata al paragrafo precedente.

L'art. 20 contiene la «disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge». Non può trovare applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. (che dispone che «per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce», dal momento che esso «non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce». Tale disciplina «è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova

---

<sup>9</sup> Massimata nel senso che «in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.».

“fondamento nei vincoli di competenza del bilancio dello Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa”; Sez. T, n. 18485 del 7/7/2025, non massimata sul punto» (il passaggio è testualmente richiamato anche in Sez. T, n. 13781 del 18/5/2023, non massimata).

In diverse pronunce (tra cui, oltre alla n. 2095/2023 in esame, Sez. T, n. 23099 del 26/8/2024, non massimata) viene fatta menzione anche della circolare del Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998, n. 180 (che pure contempla espressamente il termine quinquennale), traendosene la conclusione secondo cui «il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento».

Sez. T, n. 11113 del 24/4/2024, non massimata, afferma che la prescrizione delle sanzioni è quinquennale «anche se (...) contestate unitamente al credito tributario».

Coerentemente, Sez. T, n. 4969 del 26/2/2024, non massimata, puntualizza che l'assunto per cui «il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» vale solo nell'ipotesi di esistenza del giudicato, differenziandosi, in caso contrario, il termine prescrizionale del tributo e delle sanzioni nei termini appena delineati.

## **5. L'ordinanza della Terza Sezione civile n. 32374 del 2025.**

Con l'assetto della giurisprudenza della Sezione Tributaria, come delineato nei precedenti paragrafi, non collima pienamente l'ordinanza della Terza Sezione civile di questa Corte, n. 32374 dell'11/12/2025, in corso di massimazione, che ha inteso, invece, equiparare il termine di prescrizione del credito tributario e di quelli, ad esso accessori, per interessi e sanzioni.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) era intervenuta in una procedura esecutiva ordinaria, facendo valere, quale titolo esecutivo, alcune cartelle di pagamento relative a tributi erariali, sanzioni e interessi. Il debitore esecutato, attraverso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva fatto valere la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle suddette cartelle. L'opposizione era stata accolta dai giudici di merito, in primo e secondo grado. Il ricorrente aveva censurato, quindi, la violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile (all'intero credito per tributo, interessi e sanzioni) la prescrizione quinquennale.

La Terza Sezione, dopo aver ribadito l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale per il tributo ex art. 2946 c.c. (in linea con la giurisprudenza della Sezione

Tributaria sopra illustrata), afferma, quanto alle sanzioni e agli interessi, che essi, una volta che si pervenga alla fase esecutiva della riscossione, soggiacciono al medesimo termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erariale principale.

Per quel che riguarda, in particolare, le sanzioni, ove le stesse siano "applicat[e] contestualmente al tributo cui la violazione si riferisce (come nel caso di specie, relative a tributi erariali come l'IRPEF)", la soluzione discende, secondo il Collegio giudicante, dal disposto dell'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 472/1997, in base al quale «per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce».

Quanto, invece, agli interessi, l'allineamento del termine di prescrizione a quello del credito principale deriva dalla "prestazione strutturalmente unica" cui entrambi partecipano.

Per corroborare il proprio assunto, la Terza Sezione richiama Sez. T, n. 6659 del 21/3/2014, Rv. 630531-01, massimata da questo Ufficio nel senso che, «in tema di IVA, il recupero dei rimborsi indebitamente erogati al contribuente dal Concessionario del servizio per la riscossione o dagli Uffici finanziari è disciplinato dall'art. 38-bis, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non prevede, tuttavia, uno specifico termine di prescrizione per il credito accessorio degli interessi moratori dovuti all'erario in ipotesi di ritardo nella restituzione, sicché, in mancanza di una disciplina speciale derogatoria, non ravvisabile nella legge 26 gennaio 1961 n. 29 (riferita alla diversa fattispecie di omesso pagamento del tributo), trova applicazione il termine ordinario decennale, in quanto non si giustificerebbe, alla luce del principio costituzionale di ragionevolezza, un trattamento differenziato tra il fisco ed il contribuente, il cui credito di interessi, accessorio rispetto al credito principale di rimborso, è espressamente assoggettato all'art. 2946 cod. civ., ai sensi dell'art. 1, comma 16, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66».

Il principio affermato sembra riecheggiare la statuizione di cui a Sez. T, n. 13815 del 20/5/2021, non massimata, la quale pure ha esteso agli interessi e alle sanzioni il termine ordinario di prescrizione applicabile al credito fiscale principale, sulla base del mero richiamo del precedente di cui a Sez. T, 18432 del 16/9/2005, Rv. 585481-01, la cui massima recita: «in tema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.». In motivazione, la sentenza del 2005 aveva chiarito che, «quando si tratti di interessi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non v'è il presupposto d'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c.».

Sulla stessa scia si era già posta, peraltro, Sez. 6-T, n. 10549 del 15/4/2019, non massimata, che aveva cassato la sentenza impugnata sotto il profilo della «affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario»

## **6. L'ordinanza della Sez. Tributaria, n. 27278 del 2025.**

Infine, è opportuno dar conto dell'ordinanza della Sez. T, n. 27278 del 13/10/2025, non massimata, occupatasi della prescrizione del "diritto annuale" per il finanziamento delle Camere di commercio, di cui all'art. 18 della l. n. 580/1993.

In tale pronuncia, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., sul presupposto che «tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese; quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del d.P.R. n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione». Successivamente, peraltro, l'ordinanza in esame afferma: «l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del D.M. n. 54 del 2005, secondo cui "l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione"». Nella trama argomentativa dell'ordinanza pare intravedersi una sorta di "parallelismo al contrario" tra (durata della) prescrizione del credito relativo al tributo e prescrizione del credito relativo alla sanzione, venendo la prima assimilata alla seconda (presidiata da una disposizione *ad hoc*).

Ancora, l'ordinanza richiama il precedente di cui a Sez. T, n. 1997 del 26/1/2018, non massimata, attribuendole l'affermazione secondo cui «la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie»; affermazione la cui *ratio* risiederebbe (sempre a detta di Sez. T, n. 27278 del

13/10/2025) «nel principio, anche esso ribadito in precedenti interventi di questa Corte (ad es. Cass. 01/10/2020, n. 20955), secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo a quella accessoria, ovvero la sanzione nel caso di specie, deve essere unitario. Sarebbe, infatti, anomalo nell'ambito della stessa materia dei diritti camerale, prevedere termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerale dalla cui violazione conseguono le sanzioni (da ultimo, Cass. 21/07/2022, n. 22897)»<sup>10</sup>.

Dunque, queste due pronunce (la n. 27278 del 2025 e la n. 22897 del 2022), con motivazioni pressoché sovrapponibili, pur rinvenendo nella specifica tipologia di tributo e nel disposto dell'art. 10 d.m. n. 54/2005 le ragioni fondanti la durata quinquennale del termine di prescrizione dello relativo credito, puntellano il ragionamento con l'ulteriore argomento dell'irragionevolezza di una diversità del termine rispetto a quello (anch'esso quinquennale) previsto, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

(Red. Luigi La Battaglia)

Il Direttore aggiunto  
(Antonietta Scrima)

Il Direttore  
(Alberto Giusti)

---

<sup>10</sup> Sez. T, n. 22897 del 21/7/2022, è stata massimata da questo Ufficio nel senso che: "il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale" (Rv. 665290-01); e che "l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 trova conferma nella disposizione specifica contenuta nell'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, che al comma 2 prevede analogo termine in materia di sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerale, venendo in rilievo il principio di unitarietà del termine entro il quale far valere tanto l'obbligazione principale tributaria quanto quella accessoria relativa alle sanzioni" (Rv. 665290-02).

## **Riferimenti normativi**

c.c, artt. 2946, 2948, n. 4, c.c.

d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 20, comma 3, e 24.

## **Riferimenti giurisprudenziali**

### **Corte di cassazione (allegati)**

- 1) Sez. T, n. 6818 del 21/3/2026, non massimata;
- 2) Sez. T, n. 6187 del 17/3/2026, non massimata;
- 3) Sez. T, n. 4296 del 25/2/2026, non massimata;
- 4) Sez. T, n. 4289 del 25/2/2026, non massimata;
- 5) Sez. T, n. 4220 del 25/2/2026, non massimata;
- 6) Sez. T, n. 3421 del 16/2/2026, non massimata;
- 7) Sez. T, n. 3196 del 12/2/2026, non massimata;
- 8) Sez. T, n. 1733 del 26/1/2026, non massimata sul punto;
- 9) Sez. T, n. 139 del 2/1/2026, non massimata;
- 10) Sez. T, n. 34329 del 28/12/2025, non massimata;
- 11) Sez. 3, n. 32374 dell'11/12/2025, in corso di massimazione;
- 12) Sez. T, n. 32172 del 10/12/2025 non massimata;
- 13) Sez. T, n. 27278 del 13/10/2025, non massimata;
- 14) Sez. T, n. 23052 dell'11/8/2025, Rv. 675508-01;
- 15) Sez. T, n. 19191 del 12/7/2025, non massimata;
- 16) Sez. T, n. 18485 del 7/7/2025, non massimata sul punto;
- 17) Sez. T, n. 10711 del 23/4/2025, Rv. 674876-01;
- 18) Sez. T, n. 23099 del 26/8/2024, non massimata;
- 19) Sez. T, n. 11113 del 24/4/2024, non massimata;
- 20) Sez. T, n. 9431 del 9/4/2024, Rv. 670820-01;
- 21) Sez. T, n. 4969 del 26/2/2024, non massimata;
- 22) Sez. T, n. 13781 del 18/5/2023, non massimata;
- 23) Sez. T, n. 2095 del 24/1/2023, Rv. 666756-02;
- 24) Sez. T, n. 2044 del 24/1/2023, non massimata;
- 25) Sez. T, n. 31430 del 25/10/2022, non massimata;
- 26) Sez. T, n. 24583 del 10/8/2022, non massimata sul punto;
- 27) Sez. T, n. 8892 del 18/3/2022, non massimata;
- 28) Sez. 6-5, n. 7486 dell'8/3/2022, Rv. 664137-01;
- 29) Sez. T, n. 13815 del 20/5/2021, non massimata;

- 30) Sez. 6-T, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066-01;
- 31) Sez. T, n. 33266 del 17/12/2019, Rv. 656428-01;
- 32) Sez. T, n. 30901 del 27/11/2019, Rv. 655941-03;
- 33) Sez. T, n. 24295 del 30/9/2019, Rv. 655402-01;
- 34) Sez. T, n. 10549 del 15/4/2019, non massimata;
- 35) Sez. T, n. 8105 del 22/3/2019, Rv. 653058-01;
- 36) Sez. T, n. 5577 del 26/2/2019, Rv. 652721-02;
- 37) Sez. T, n. 11624 del 14/5/2018, non massimata;
- 38) Sez. T, n. 1997 del 26/1/2018, non massimata;
- 39) Sez. T, n. 16713 del 9/8/2016, non massimata;
- 40) Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01;
- 41) Sez. T, n. 24322 del 14/11/2014, non massimata;
- 42) Sez. 6-T, n. 17020 del 25/7/2014, Rv. 632922-01;
- 43) Sez. T, n. 6659 del 21/3/2014, Rv. 630531-01;
- 44) Sez. 6-T, n. 330 del 9/1/2014, Rv. 628996-01;
- 45) Sez. T, n. 11941 del 13/07/2012, Rv. 623336-01;
- 46) Sez. T, n. 16099 del 22/7/2011, non massimata;
- 47) Sez. T, n. 5837 dell'11/3/2011, Rv. 617262-01;
- 48) Sez. T, 22977 del 12/11/2010, Rv. 614951-01;
- 49) Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561-01;
- 50) Sez. T, n. 5954 del 14/3/2007, Rv. 597035-01;
- 51) Sez. T, n. 2941 del 9/2/2007, Rv. 596843-01;
- 52) Sez. T, 18432 del 16/9/2005, Rv. 585481-01.